

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2020/2244 DELLA COMMISSIONE

del 17 dicembre 2020

che reca modalità di applicazione della direttiva (UE) 2017/1132 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le specifiche tecniche e le procedure necessarie per il sistema di interconnessione dei registri e che abroga il regolamento di esecuzione (UE) 2015/884 della Commissione

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva (UE) 2017/1132 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2017, relativa ad alcuni aspetti di diritto societario ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 24 e l'articolo 13 decies, paragrafo 5,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento di esecuzione (UE) 2015/884 della Commissione ⁽²⁾ stabilisce le specifiche tecniche e le procedure necessarie per il sistema di interconnessione dei registri introdotto dalla direttiva 2009/101/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽³⁾, codificata e abrogata dalla direttiva (UE) 2017/1132. Ulteriori procedure per il sistema di interconnessione dei registri sono state successivamente introdotte nella direttiva (UE) 2017/1132 dalla direttiva (UE) 2019/1151 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁴⁾, unitamente all'obbligo per la Commissione di adottare atti di esecuzione che stabiliscano le specifiche tecniche e le procedure corrispondenti entro il 1° febbraio 2021.
- (2) È necessario stabilire le specifiche tecniche che definiscano i metodi per lo scambio di informazioni tra il registro della società e il registro della succursale in caso di apertura o chiusura di una succursale o in caso di modifiche dei dati e delle informazioni della società.
- (3) Occorre specificare quale dovrebbe essere l'elenco dettagliato dei dati da fornire quando si scambiano informazioni tra il registro della società e il registro della succursale al fine di garantire uno scambio efficace dei dati.
- (4) È necessario specificare la procedura e i requisiti tecnici per il collegamento dei punti di accesso opzionali per la Commissione o altre istituzioni, organi, uffici o agenzie dell'Unione alla piattaforma al fine di garantire norme coerenti per l'istituzione di tali punti di accesso.

⁽¹⁾ (GU L 169 del 30.6.2017, pag. 46).

⁽²⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2015/884 della Commissione, dell'8 giugno 2015, che stabilisce le specifiche tecniche e le procedure necessarie per il sistema di interconnessione dei registri introdotto dalla direttiva 2009/101/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 144 del 10.6.2015, pag. 1).

⁽³⁾ Direttiva 2009/101/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, intesa a coordinare, per renderle equivalenti, le garanzie che sono richieste, negli Stati membri, alle società a mente dell'articolo 48, secondo comma, del trattato per proteggere gli interessi dei soci e dei terzi (GU L 258 dell'1.10.2009, pag. 11).

⁽⁴⁾ Direttiva (UE) 2019/1151 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, recante modifica della direttiva (UE) 2017/1132 per quanto concerne l'uso di strumenti e processi digitali nel diritto societario (GU L 186 dell'11.7.2019, pag. 80).

